**1867**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

**N° 357**

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. 42 | 22 | 12 |
| Per le Provincie del Regno | | » 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » 58 | 31 | 17 |
| Roma (franco ai confini) | | » 52 | 27 | 15 |

**FIRENZE, Lunedì 30 Dicembre**

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

| | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria e Germ. | | » 112 | 60 | 35 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » 82 | 44 | 24 |


**I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 dicembre 1867 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.**

**Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.**

**Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.**

**Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla**

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, Firenze).

## PARTE UFFICIALE

*Il numero* 4134 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino a tutto gennaio 1868 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1867, l'effetto delle quali sarà esteso anche alle provincie della Venezia e di Mantova; farà entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie, che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto del bilancio per il 1868 e nella relativa appendice, presentato al Parlamento, e contenendosi in quanto riguarda le spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2. È continuata al Ministero delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme in vigore.

La somma dei buoni del tesoro in circolazione per conto dello Stato non potrà eccedere i 250 milioni di lire.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle disposizioni contenute nel Regio decreto del 3 novembre 1867, n° 4029, con cui furono estese dal 1° gennaio 1868 alle provincie della Venezia e di Mantova il decreto Reale e le leggi qui appresso indicate:

Regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, sulla contabilità generale dello Stato.

Legge 14 agosto 1862, n° 800, sulla istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.

Legge del 4 aprile 1856, n° 1560, sulla prescrizione dei buoni del tesoro.

Legge del 19 luglio 1862, n° 722, che vieta il cumulo degli impieghi retribuiti, delle pensioni ed altri assegnamenti a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Legge 11 ottobre 1863, n° 1500, sulle disponibilità, aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato. Le disposizioni transitorie di questa legge decorreranno per le provincie venete e di Mantova dal 1° gennaio 1868.

Legge 14 aprile 1864, n° 1731, sulle pensioni degli impiegati.

Legge 10 luglio 1861, n° 94, colla quale fu instituito il Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia.

È pure autorizzato a pubblicare nelle stesse provincie la legge 25 maggio 1865, n° 2312, pei contratti da comunicarsi al Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

*Il numero* 4135 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La cessazione delle franchigie doganali della città di Ancona e l'abolizione delle fiere franche è prorogata al 1° gennaio 1869.

La conversione del porto franco di Genova in magazzino generale avrà luogo nel termine stabilito dalla legge che determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno, e le norme speciali per operare detta conversione.

È approvata la permuta di proprietà tra il R. Governo ed il municipio di Genova, portata dalla convenzione stipulata il giorno 22 novembre 1867 tra il R. Governo e lo stesso municipio, non che il diritto di prelazione stabilito nell'art. 13 di detta convenzione.

Art. 2. Il Governo è autorizzato a cedere al municipio di Livorno lo scoglio innanzi all'ex-forte dei Cavalleggieri, la spianata del molo e la residua area dello ex-forte di Porta Murata non contemplata nella convenzione 7 ottobre 1867 tra il Ministero della guerra e il detto municipio. In compenso il detto municipio dovrà corrispondere un prezzo stabilito sulla base dei fitti reali, o in mancanza di questi, sulla base del fitto presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

*Il numero* 4136 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano anche a tutto l'anno 1869 oltre il limite del *maximum* fissato dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, nei comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite.

I comuni però che si trovano in tale circostanza, dovranno, a datare dal 1° gennaio 1869, avere ridotte le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il *maximum* di oltre la metà dell'eccedenza attuale.

Art. 2 Saranno esenti da dazi di consumo comunale;

1° La carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici;

2° Le paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato.

Art. 3. La presente legge avrà esecuzione dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

*Il numero* 4137 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. I conservatori delle ipoteche manterranno la qualità di funzionari governativi.

Gli altri impiegati amanuensi ed inservienti che occorrono per gli uffici ipotecari non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori che ne devono partecipare la nomina o la rimozione al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Il conservatore ha ancora la facoltà di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente dev'essere riconosciuta dal direttore demaniale nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile ed alla Corte d'appello, nonchè al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 2. I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, può nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio e nella esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, per il rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il Pubblico Ministero comunicherà ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze la decisione che sarà sul proposito emanata.

Art. 4. I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti di cui è detto all'articolo seguente e colla partecipazione ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie nelle proporzioni stabilite nell'art. 7 della presente legge.

Art. 5. È approvata l'annessa tariffa degli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice civile.

Art. 6. Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le spedizioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato nell'esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'Erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Art. 7. I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie e di trascrizione devolute allo Stato nella seguente proporzione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sulle prime | L. 5,000, | L. 20 | per ogni 100 lire, |
| Sulle successive | » 15,000, | » 10 | id. |
| Id. | » 20,000, | » 5 | id. |
| Id. | » 40,000, | » 2 | id. |

e sopra ogni maggior somma L. 1 id.

Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivano a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'ufficio ipotecario.

Art. 8. Sono a carico dell'Erario dello Stato la somministrazione dei locali d'ufficio e le spese delle stampe, dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'Amministrazione.

Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'ufficio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

Art. 9. La tassa fissa di lire 3 stabilita dall'articolo 4 della legge 1862, n° 593, è ridotta a lire 2 per la trascrizione di quegli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca.

Quando un atto od una sentenza contiene più contratti o più disposizioni che riguardino persone diverse e non aventi interesse comune e solidale sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 10. L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione e spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, è a carico del richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi di iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori, contro dei quali si è presa iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti che in proporzione della loro quota.

Art. 11. Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 6 maggio 1862, n° 593, sono applicabili anche alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato, quando per qualsiasi ragione le relative spese debbono essere da altri sopportate.

Sono però esenti interamente da tassa e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.

Art. 12. La malleveria che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, a termini dell'articolo 19 della legge 6 maggio 1862, deve essere approvata dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

La malleveria continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica, e pel corso di altri anni dieci; nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorsa nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi deve notificarlo alla cancelleria della detta Corte.

È sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di fare ridurre la malleveria anche pendente l'azione giudiziaria giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 13. Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa del conservatore.

Art. 14. La malleveria prestata dal conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

Nessun conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dalla Direzione demaniale designato ad assumerne le funzioni, almeno provvisoriamente, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dall'ufficio anche momentanea potesse arrecare.

Art. 15. Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli art. 12 e seguenti della presente legge.

Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria.

Art. 16. Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta, a termini della legge 18 dicembre 1864, n° 2034, e sarà calcolata la pensione, a termini della legge 14 aprile 1864, n° 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'art. 7 e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non può essere mai minore di L. 2,000, talchè ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato, ed in questo caso le L. 2,000 servono di base del calcolo della ritenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione, che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita di L. 2,000.

Art. 17. La legge dell'11 ottobre 1863, n° 1,500, si applica agli impiegati presso gli uffici ipotecari del Regno i quali conservarono, a termini delle leggi vigenti, la qualità di impiegati governativi.

Art. 18. Sono abrogate le disposizioni della legge 6 maggio 1862, e tutte le altre che siano contrarie alla presente legge ed all'annessa tariffa.

Art. 19. La presente legge avrà effetto il 1° gennaio 1868 in tutto il Regno, ad eccezione per ora delle provincie della Venezia e di Mantova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

TARIFFA *degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici:*

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione sul registro generale d'ordine . . . . L. » 25

2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione, o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente, a piedi della nota da restituirsi, o separatamente, in prova della seguita formalità . . . . . . . . . . » 1 »

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone . . . . . . . » » 20

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più d'una persona, o se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone . » » 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendano più di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata . . . . » » 10

3. Per la formazione della nota per la inscrizione d'ufficio prescritta dall'articolo 1985 del Codice civile, semprechè il venditore non vi abbia espressamente rinunziato o non abbia già provveduto da sè . . . . . . . . . . . . . » 1 »

Per il duplicato della nota, quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta » » 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota iscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . . . . . . . . . . » » 50

Per ciascuna delle successive facciate » » 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona:

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale . . . » » 50

Se il certificato è speciale, cioè, concerne soltanto determinati stabili. . » » 75

E in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta . . . . . . » » 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferissero a tutti.

6. Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazione o trascrizione concernente una sola persona:

Se il certificato è generale . . . » 1 »

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili. . . . . » 1 50

Se il certificato concerne più di una persona, è dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni per ciascuna facciata scritta . . . . . . . . . . . » » 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni che sia richiesto oltre quello di cui al n° 2 della presente tariffa. . . . . . . . . . . . » 1 »

9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . . . . . . . . . . » » 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionata, non tenuto conto delle relative annotazioni . . . . » » 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica:

Per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa. . . » » 50

11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse. . » » 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate . . . . . . » » 25

*Visto il Ministro delle finanze*
L. G. Cambray Digny.

*Il numero* 4140 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I termini fissati dall'articolo 38 del Regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606, sono prorogati a tutto dicembre 1868.

Sino a detto tempo è nuovamente prorogato il termine fissato dagli articoli 37 e 41 del medesimo decreto.

Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 31 dicembre 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

MARI.

---

*Il numero* 4105 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n° 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Imola;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Il Comizio agrario del circondario di Imola, provincia di Bologna, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

---

*Relazione del ministro della marina a S. M. in udienza dell'*8 *dicembre corrente sul decreto che costituisce nel 3° dipartimento marittimo un contabile principale di magazzino ed un maggiore di maggiorità relatore del Consiglio principale d'amministrazione della 3° divisione del Corpo Reale equipaggi.*

SIRE,

Con R. decreto del 17 marzo u. s. mentre si determinava che la sede del comando in capo del 3° dipartimento marittimo fosse trasferta nell'illustre e storica città che fu ad un tempo regina dell'Adriatico, veniva pure stabilito che quel dipartimento, atteso la notevole sua accresciuta importanza, fosse in generale portato a livello degli altri due dipartimenti, in ordine alla sua costituzione organica. affinchè venisse in uguale misura e con le medesime forze colà provveduto al sistema militare, economico ed amministrativo marittimo.

Il succitato decreto non provvide però completamente a tutti i rami di servizio che si concentrano nei capiluoghi dei primi due dipartimenti marittimi, inquantochè non si preoccupò della necessità d'instituirvi:

1° Un contabile principale che accentrasse a sè tutto il servizio di contabilità per il movimento dei materiali e delle dotazioni dei Regi legni, che sono depositate e custodite ne'magazzini della R. marina;

2° Un maggiore di maggiorità per sostenere le funzioni di relatore presso il Consiglio principale d'amministrazione della 3° divisione del corpo Reale equipaggi creata col decreto più volte citato.

E poichè queste cariche si rendono necessarie per assicurare il regolare andamento degli importanti servizii che vi fanno capo, così il riferente non esita a rassegnare alla firma di V. M. un nuovo decreto che ripienando la lacuna che si è osservata in quello di cui sovra è menzione, instituisca pel 3° dipartimento marittimo:

1° Un contabile principale di magazzino colle medesime attribuzioni e competenze per tale carica stabilite dal R. decreto organico del 12 marzo 1863 ed annessavi tabella,

2° Un maggiore di maggiorità per compiere le funzioni di relatore del Consiglio principale d'amministrazione della 3° divisione del corpo Reale equipaggi a norma dell'articolo 64 del R. decreto organico 1° aprile 1861.

Questo nuovo decreto che si spera sarà dalla M. V. rivestito per approvazione dell'augusta Vostra firma, andrebbe in vigore a partire dal 1° gennaio 1868; epperciò il riferente si riserva di proporre alla M. V. i soggetti che per posizione gerarchica e per capacità ed attitudine saranno ravvisati i più meritevoli di essere prescelti alle nuove cariche in discorso.

*Il numero* 4111 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del 12 marzo 1863, portante l'ordinamento del corpo di commissariato della marina militare;

Visto il decreto organico relativo alla marina militare in data 1° aprile 1861;

Visto il Regio decreto 28 giugno 1866, che stabilisce provvisoriamente la pianta organica del personale di maggiorità;

Visto il Regio decreto del 17 marzo 1867;

Considerando alla necessità e convenienza di ordinare i diversi rami di servizio del 3° dipartimento marittimo sulle medesime basi degli altri due dipartimenti;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il quadro organico del corpo di commissariato della marina militare è aumentato di un contabile principale di magazzino, colle medesime attribuzioni e collo stesso stipendio ed altri vantaggi per tale grado stabiliti dalla tabella annessa al succitato Regio decreto del 12 marzo 1863.

Art. 2. La pianta degli ufficiali di maggiorità, stabilita dal Nostro decreto del 28 giugno 1866, è accresciuta di un maggiore collo stipendio di annue lire 4500, il quale sosterrà le funzioni di relatore presso il Consiglio principale di amministrazione della 3° divisione del corpo Reale equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, il quale avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1868, sia munito del sigillo dello Stato, ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

PROVANA.

---

*Relazione del ministro della marina a S. M. in udienza dell'*8 *dicembre corrente sul decreto che approva che su alcuni tipi di R. legni quando sono aumentate le guardiemarina di 1° classe continuino a far mensa comune cogli altri ufficiali di bordo.*

SIRE,

Un R. decreto in data 16 luglio 1865 autorizzava l'imbarco di guardiemarina di 1° classe in più del numero fissato dalle tabelle d'armamento dei primi quindici tipi di R. legni, qualora vi fossero ufficiali di tale categoria disponibili dopo aver provveduto all'armamento delle navi necessarie al servizio dello Stato.

Un altro R. decreto 1° dicembre 1867 estendova ad alcuni altri tipi di R. legni tale provvedimento.

Applicando tali disposizioni può nascere il caso che nei tipi in cui le guardiemarina di 1° classe e persone assimilate a tale grado sono in numero inferiore a quattro, vengano invece ad uguagliarlo o superarlo, e allora invece di far mensa comune cogli ufficiali di bordo, dovrebbero passare a far mensa a parte.

Or bene su qualche R. legno per la sua speciale natura e le sue divisioni interne l'installazione di un locale a parte per questa mensa può produrre un ingombro dannoso al R. servizio, e riescire anche malagevole a costruirsi per difetto di spazio: quindi il riferente proporrebbe che nel caso si verifichino tali inconvenienti fossero autorizzati i suddetti ufficiali a continuare a far mensa comune cogli altri ufficiali di bordo, col trattamento di sottotenente di vascello: tale misura riesce anche, quando mantenuto in certi limiti l'aumento dei guardiemarina, il che è necessario sui legni di cui si tratta per mancanza di locale, ad essere economica, poichè se viene leggermente aumentato il trattamento delle guardiemarina, d'altra parte si risparmia l'assegno mensile loro spettante pel cuoco e pel domestico.

Il riferente si onora perciò di sottoporre all'augusta firma di V. M. il qui unito decreto, sperando vorrà munirlo della Sovrana sanzione.

*Il numero* 4112 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 luglio 1865, che autorizza l'imbarco di guardie marine di 1° classe in più del numero fissato dalle tabelle d'armamento per i primi quindici tipi di R. legni della tabella n° 1 annessa al regolamento per l'armamento delle navi dello Stato, in data 14 giugno 1863;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1867, che estende ad alcuni altri tipi di R. legni tale disposizione;

Sulla proposta del ministro della marina;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Qualora sui tipi dei R. legni, in cui per le tabelle d'armamento sono imbarcate guardie marine di 1° classe e persone assimilate a tale grado in numero inferiore di quattro, epperciò fanno mensa comune cogli altri ufficiali di bordo (pel prescritto del § 2, articolo 29, regolamento per l'armamento delle Regie navi 14 giugno 1863) per l'effetto delle disposizioni contenute nei due decreti sopracitati, il numero di tali ufficiali venisse ad essere portato a quattro o più, se per la speciale natura del legno e le sue divisioni interne riuscisse troppo malagevole l'installazione di un locale a parte per la loro mensa, anzichè produrre ingombro dannoso al servizio, le medesime continueranno a fare mensa comune cogli ufficiali di bordo, col trattamento di sottotenenti di vascello, e cessando per conseguenza di percepire l'assegno mensile pel cuoco e pel domestico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

PROVANA.

---

Con Regio decreto del 15 dicembre 1867 sulla proposizione del ministro dell'interno furono approvate le seguenti disponibilità per riduzione dei ruoli organici nel personale degli archivi di Stato dal 1° gennaio 1868:

Coci Giovanni, segretario di 1° classe a Palermo;

Arata Emanuele, applicato di 1° classe a Genova;

Mignoni Angelo, id. a Modena;

Ferrari Giorgio, applicato di 3° cl. a Modena;

Morini Leopoldo, id. a Parma;

Falqui-Pes Giuseppe, applicato di 4° classe a Cagliari;

Giannazzo di Pamparato Annibale, id. a Torino;

Fontana Leone, applicato di 3° cl. a Torino.

S. M. sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreti del 21 novembre 1867:

Jandolo Sebastiano, pretore in aspettativa, richiamato in servizio e nominato pretore del mandamento di Sant'Antimo;

Francardi Giovanni, vice pretore del mandamento di Pitigliano, dispensato da tale ufficio;

De Nunzio Gaspare, pretore del mandamento di Benevento, tramutato a Mercogliano;

Lanzetta Achille, id. Guardia San Framondi, id. a Benevento;

Faraone Luciano, id. Barile, id. a Rocca di Aspide;

Piscopo Vincenzo, id. Sant'Angelo Fasanella, id. a Barile;

Rispo Achille, id. di Trentola, id. a Marigliano;

Brengola Enrico, id. di Marigliano, id. a Trentola;

Giuliani Alessandro, id. di Fondi, id. a Traetto;

Ciampi Ernesto, id. di Traetto, id. a Fondi;

Bruni Francesco, id. di Cassino, id. ad Atripalda;

Calapai Giovanni, id. di Mercogliano, id. a Cassino;

Pepe Gaetano, id. di Atripalda, id. a Sant'Angelo Fasanella;

Jandoli Sabino, id. di Accadia, id. ad Andretta;

Cassola Michele, id. di Andretta, id. a Pisciotta;

Centola Luigi, id. di Flumeri, id. a Paternopoli;

Guerdile Giuseppe, reggente la cancelleria del procuratore del Re presso il tribunale di Salerno, nominato pretore del mandamento di Guardia San Framondi;

Pransataro Andrea, già pretore a Paternopoli, sospeso, richiamato in servizio e destinato pretore di Torre Orsaia;

Rindi Francesco, segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di San Miniato, nominato pretore del mandamento di Alimena.

Con decreti 1° dicembre 1867:

D'Errico Nicola, nominato vice pretore del mandamento di Ariano;

Percolla Luigi, pretore del mandamento di Trecastagne, tramutato a quello di Belpasso;

Trischitta Nicotine Francesco, id. di Belpasso, id. di Trecastagne;

Passarelli Gennaro, pretore del mandamento di Pescina, tramutato a quello di Ugento;

Colucci Diego, id. di Ugento, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni;

Tocco Francesco, pretore del mandamento di Monterosso Calabro, dimissionario, nuovamente nominato pretore del mandamento di Soveria;

Teisa Giov. Giuseppe, uditore e vice pretore del mandamento di Mirandola, nominato pretore del mandamento di Ardore.

---

Elenco di disposizioni fatte nel personale dei notai con decreti Reali e ministeriali dell'8, 15, 20 e 21 dicembre 1867:

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1867:

Fittante Gaetano, notaio a Catanzaro, nominato componente della Camera notarile di Catanzaro pel biennio 1868 e 1869;

Rizzuto Salvatore, id. a Soveria, id. id.;

Rottella Giuseppe, id. a Tiriolo, id. id.;

Coticone Francesco Maria, notaio a Campobasso, nominato presidente della Camera notarile di Campobasso pel biennio 1868 e 1869;

Mastrogiovanni Carlo, notaio a Ferazzano, nominato componente della Camera notarile di Campobasso pel biennio 1868 e 1869;

Petrone Errico, notaio a Castellino del Biferno, confermato componente della Camera notarile di Campobasso pel biennio 1868 e 1869;

Jandoli Giuseppe, notaio in Avellino, confermato cancelliere della Camera notarile di Avellino pel biennio 1868 e 1869;

Galeota Felice, notaio in Avellino, nominato componente della Camera notarile di Avellino pel biennio 1868 e 1869;

Sessa Giovanni Giuseppe, id. in Atripalda, id., id.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1867:

La Mantia Ignazio, notaio a Leonforte, riammesso all'esercizio della carica da cui venne sospeso per avere abbandonata la residenza durante l'epidemia cholerosa.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1867:

Diana Raimondo, notaio a Porto Empedocle, riammesso all'esercizio della carica da cui venne sospeso per avere abbandonata la residenza durante l'epidemia cholerosa;

Castelli Antonino, notaio a Palma Montechiaro, id. id.;

Guerrieri Giorgio, notaio a Modica, id. id.;

Leto Andrea, notaio in Alcamo, id. id.;

Giorgi Vincenzo, notaio a Campobello di Mazzara, id. id.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1867:

Cannizzo Sebastiano, notaio a Partinico, riammesso all'esercizio della carica da cui venne sospeso per avere abbandonata la residenza durante l'epidemia cholerosa.

# PARTE NON UFFICIALE

## INTERNO

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

In conformità dell'articolo 68 del regolamento generale delle Università del Regno approvato col R. decreto 14 settembre 1862, n° 842, a titolo d'onore si fa menzione particolare dei nomi dei signori Brunelli Giulio e Masi Pietro di Bologna, i quali negli esami di laurea in giurisprudenza, sostenuti in quell'Università, vennero approvati a pieni voti assoluti, e giudicati dalla Commissione esaminatrice meritevoli di questa testimonianza pubblica di onore,

Firenze, addì 27 dicembre 1867.

*Per il Ministro:* NAPOLI.

---

### MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

**Avviso di concorso.**

Si rende noto che sono poste a concorso le cattedre vacanti negl'istituti e scuole segnate nel seguente prospetto.

Il concorso sarà per titoli e per esami davanti apposita Commissione in Palermo.

Coloro che aspirano ad alcuna delle cattedre infraindicate dovranno trasmettere prima del 30 gennaio prossimo le loro domande estese in carta da bollo e franche di porto alla presidenza del Consiglio di perfezionamento presso l'Istituto industriale e professionale in Palermo, indicando in modo preciso il posto al quale aspirano e se intendono di concorrere solo per titoli od anche per esami.

In caso di concorso a vari posti per parte di uno stesso concorrente, esso dovrà trasmettere altrettante domande quanti sono i posti ai quali concorre.

Firenze, 21 dicembre 1867.

*Il Direttore capo della 3° divisione*
MAESTRI.

| Sede degl'Istituti e materie d'insegnamento. | Assegno annuo. |
|---|---|
| MESSINA. — *Scuola di nautica e costruzione navale aggregata all'Istituto.* | |
| Costruzione navale e disegno relativo | L. 1200 |
| MODICA. — *Istituto industriale e professionale.* | |
| Economia industriale e commerciale, statistica e diritto | » 1760 |
| RIPOSTO. — *Scuola di nautica e costruzione navale.* | |
| Matematiche, costruzione e disegno navale | » 1600 |
| Lettere italiane, geografia, storia e diritto | » 1200 |
| TRAPANI. — *Scuola di nautica e costruzione navale.* | |
| Matematiche, costruzione e disegno navale | » 1600 |
| Lettere italiane, geografia, storia e diritto | » 1200 |

## NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times* del 27 dicembre:

Sappiamo che l'ambasciatore prussiano conte Bernstoff è stato testè nominato da S. M. il re di Prussia ambasciatore straordinario e ministro plenipotenziario per la Confederazione della Germania del Nord presso la Corte di San Giacomo. Sua Eccellenza, assumendo queste nuove funzioni diplomatiche continuerà a rappresentare, come per lo innanzi, la Prussia, e in conseguenza per l'avvenire sarà ambasciatore prussiano e insieme della Confederazione della Germania nordica a questa Corte.

— Il *Morning Post* ha da Dublino, 26 corrente:

Stasera è stato scoperto il diabolico disegno di recar danno ad alcune persone che hanno attinenze col Governo. Nelle cassette della posta in Church lane furono trovati molti piccoli plichi diretti ai membri della Corte, al colonnello Lake, commissario di polizia, al sovrintendente Ryan, che appartiene alla stessa sezione. Una certa luce fosforica che usciva dalle cassette fece nascere dei sospetti sul loro contenuto, e fu avvisato il Governo. Nel levarli uno di quelli esplose e bruciò gravemente un sergente di polizia.

— Si legge nel *Times*:

La metropoli ha risposto abbastanza all'appello fatto dal Governo alle persone private onde vogliano assisterlo a mantenere la pace e tutelare le sostanze. Dicesi che in Londra e suoi suburbi siano stati raccolti 30,000 costabili speciali, e tutti gli stabilimenti più importanti pubblici e privati sono guardati da una forza vigilante oltre quella della polizia.

Noi confidiamo che queste precauzioni saranno sufficienti ad impedire delle calamità tanto per parte dei feniani, quanto di ogni altro genere di malfattori che tentassero di approfittare del momento. Reca veramente piacere il vedere che i costabili speciali sono attivi nell'opera loro e la notte stanno al loro posto anco con questo tempo inclemente. E invero non furono chiamati senza ragione a quell'ufficio. Il pericolo è reale, benchè esagerato dalle vaghe apprensioni di quelli che sono minacciati e non sanno quando possono essere assaliti, e la impunità che i giorni nebbiosi e le notti oscurissime promettono sono senza dubbio una tentazione per commettere dei misfatti. Durante l'attuale stagione invernale bisognerebbe mantenere dovunque la vigilanza. Non vi sono ragioni di allarmarsi perchè nulla indica che i cospiratori tentino qualche impresa che possa mettere veramente in pericolo la quiete pubblica; ma, ripetiamolo, vi sono ragioni per credere che le sostanze tanto pubbliche che private possano essere danneggiate perniciosamente, ed è quindi interesse e dovere di tutti i cittadini di essere vigilanti.

PRUSSIA. — L'*International* riferisce che il Re di Prussia, che è generale in capo dell'armata della Confederazione del Nord, ha spedito un piano di mobilizzazione dell'armata federale a tutti i comandanti delle armate della Confederazione affine di mostrar loro che se questa mobilizzazione si rendesse necessaria, la si potrebbe operare in un termine minimo.

AUSTRIA. — La *Gazzetta di Vienna* pubblica due lettere imperiali indirizzate al signor di Beust ed al conte Andrassy.

Nella prima diretta a rilevare il signor de Beust dalla presidenza del ministero per i dominii rappresentati nel Reichsrath, che l'Imperatore dichiara che egli non può dividere la compiuta soddisfazione colla quale il signor de Beust getta uno sguardo in addietro sul periodo durante il quale colla sua leale perseveranza egli è riuscito a compiere una missione di cui l'Imperatore apprezza le difficoltà. Riconoscendo il successo degli sforzi del ministro ed esprimendogli l'alta sua soddisfazione per ciò che venne operato, l'Imperatore incarica il sig. de Beust di adottare le misure necessarie affine che il ministero dell'Impero entri costituzionalmente in attività per gli affari esteri, la guerra e le finanze.

La lettera imperiale nomina al tempo stesso il barone de Beke ministro delle finanze dell'Impero ed incarica il signor de Beust ed il feld maresciallo-luogotenente John di continuare a conservare in qualità di ministro dell'Impero i due portafogli (affari esteri e guerra) che egli già teneva.

La lettera indirizzata al conte Andrassy porta a cognizione di quest'ultimo le nomine che precedono e gli esprime l'alta e legittima soddisfazione di S. M. per l'efficace concorso da lui prestato all'opera del compromesso.

SVIZZERA. — Ecco i brani più importanti del discorso con cui il presidente Sthelin ha chiuso il 21 dicembre la sessione del Consiglio nazionale elvetico:

Signori membri del Consiglio nazionale,

Gli avvenimenti succeduti in quest'anno in Europa non ebbero per conseguenza alcuna perturbazione nell'esistenza della Confederazione svizzera; voi avete potuto adempiere i vostri doveri con calma discutendo i molti oggetti delle trattande di questa sessione, fra i quali del resto non ve ne erano di straordinaria importanza.....

Voi avete discusso con raddoppiato interesse le quistioni militari, del resto poche in numero, che vi sono state sottoposte, ed avete anche cooperato alla riforma del militare ordinamento nella Svizzera, dimandando che l'art. 19 della Costituzione federale divenga una verità completa. Le vostre decisioni vi furono dettate da un profondo sentimento che la più sicura guardia della nostra indipendenza essendo nella nostra neutralità, il popolo svizzero deve sempre essere perfettamente pronto ad assicurarsi da sè questa neutralità, e che perciò ha bisogno di tutte le forze del paese e delle armi migliori.

Ordinare queste forze, e procurarsi queste armi, senza esaurire anticipatamente le risorse del paese, è un compito reclamato da una seria attenzione, e che necessariamente comporta la esclusione di tutto che è superfluo e senza utilità. Già è per la piccola Svizzera un onere grave il dover sostenere anch'essa l'universale rivalità nella quale i popoli sonosi impegnati nell'arte tecnica delle armi. Ma nell'epoca della pace armata in cui ci troviamo, essa non poteva sottrarsi alla lotta, questa le era imposta. Speriamo dai nostri sforzi un risultato finale, che ci possa procurare non solamente un trionfo tecnico, ma eziandio un trionfo tattico.

Voi avete rivolto scrupolosa attenzione alle finanze della Confederazione. Quantunque ora queste finanze si trovino anticipatamente impegnate per più anni dalle esigenze di grandiose creazioni per l'appoggio che la Confederazione ha prestato ad opere di utilità generale, niuno deplorerà d'aver contribuito all'erezione di un armamento nazionale, testimonio delle forze vitali della Confederazione. E se la quistione dell'armamento ci ha costretti ad insolite operazioni finanziarie, noi troviamo un pieno compenso nella nuova forza data all'armata svizzera e nella sua fede in questa forza.

Certamente, per più anni, sarà difficile ristabilire l'equilibrio del budget; ma ciò puossi fare con una volontà energica, e ciò sarà se ci decidiamo di comune accordo a far trionfare, in tutto che concerne l'amministrazione federale, la semplicità repubblicana con una economia scrupolosa; se ci atteniamo fermamente al principio che lo Stato federativo non deve menomamente intervenire là ove le altre forze sociali riunite possono bastare; se finalmente noi ci applichiamo con tutto il nostro vigore a togliere gli ostacoli che davvicino o da lungi mettono in pericolo le risorse delle finanze della Confederazione.

Alcuni altri oggetti delle nostre trattande c hanno porto l'occasione di regolare diverse combinazioni internazionali, e voi stessi avete cercato di illuminare la situazione della Svizzera di fronte a questioni europee della giornata.....

Se la questione del Lussemburgo e la quistione romana non hanno turbato la pace dell'Europa, tuttavia da ogni parte sorge un sentimento d'incertezza che aggrava specialmente il commercio. La colpa ne è certamente nello stato di decadenza in cui si trova l'edificio del pubblico diritto internazionale europeo, conseguenza del quale è una pace armata colle divoratrici sue spese.

Le prospettive dell'avvenire non porgono dunque grandi argomenti di speranza, imperocchè sappiamo come, nei tempi che corrono, le idee di grandezza si realizzano a spese di quella libertà, come gli sforzi tentati dallo spirito di libertà sono resi vani dalle potenze dinastiche, quanto sono rari ed isolati i successi ottenuti dalla lotta aperta per la libertà e la luce.

La tranquillità d'Europa non sembra assicurata anche malgrado le esposizioni universali, ad onta dei congressi di pace e dei congressi dei sovrani. Quand'anche si riescisse ad impedire la esplosione di una guerra generale, la lotta continuerebbe fra gli spiriti che vogliono arrestare lo sviluppo dei popoli e quelli che vogliono spingerlo oltre, e questa lotta non sembra dover finire ancora per lungo tempo. Le simpatie del popolo svizzero saranno in ogni caso dal lato della forza intellettuale, che va sempre più rafforzandosi senza rumore, e che deve, qualunque siano le crisi da superarsi, riportare un giorno la vittoria.

Ma la politica della Svizzera rimanga semplice: diamo un buon esempio preservando dagli eccessi le nostre instituzioni democratiche, e mostrando così in noi stessi i progressi di cui l'incivilimento è suscettibile nel dominio della democrazia. Manteniamo buone relazioni di vicinato coi grandi e coi piccoli Stati che ne circondano, e siamo sempre risoluti e pronti in ogni circostanza a difendere energicamente il nostro diritto di autonomia. Perciò vuolsi avanti tutto coraggio morale ed una costante perseveranza nel nostro armamento nazionale.

RUSSIA. — Fra i documenti diplomatici ultimamente pubblicati dal *Journal de Saint-Pétersbourg* si legge anche il seguente:

*S. E. il Cancelliere dell'Impero principe Gorciakoff a S. E. il barone di Budberg ambasciatore di Russia a Parigi.*

Pietroburgo, 27 agosto 1867.

Signor barone,

Il signor ambasciatore di Francia è venuto l'altro ieri da me a disimpegnare quell'ufficio che voi mi avevate annunziato per telegrafo. Egli mi ha richiesto, per ordine del suo Governo, della nostra opinione su ciò che vi fosse da fare in presenza del rifiuto opposto dalla Porta all'inchiesta, prendendo per punto di partenza che le misure coercitive restavano escluse dalle combinazioni politiche dei Gabinetti.

Gli ho risposto che queste non entravano nel nostro pensiero, ma che a difetto della coercizione materiale era tanto più indispensabile, dappoichè era il solo mezzo al quale le potenze volessero ricorrere per gravitare sulle determinazioni della Porta, e che tale scopo, affinchè questa pressione riescisse efficace, era della massima importanza che nulla venisse a smuovere la persuasione della Porta nel fermo e completo accordo dei due Gabinetti.

Ora, non ho dissimulato al sig. di Talleyrand che certi fatti sopravvenuti di recente avevano potuto produrre questa spiacevole impressione nei Turchi. Così, senza attribuir soverchia importanza agli ordini recentemente dati all'ammiraglio Simon, non si poteva a meno di riconoscere che questo fatto, collegato dall'opinione pubblica al convegno di Salisburgo, era stato interpretato come sintomo dell'indebolimento, se non della rottura, dell'accordo tra noi e la Francia,

Turchi e Cristiani vi hanno data questa interpretazione; i primi vi hanno trovato un incoraggiamento a tener sodo nella loro resistenza alla pressione europea, gli altri un motivo d'apprensione e di disperazione. I Turchi, interessati ad invigilare tutti i segni del tempo, ne hanno dovuto conchiudere che l'accordo dei due Governi non era nè completo, nè solido.

Ho pregato il signor di Talleyrand di far presenti al suo Governo gl'inconvenienti di queste fluttuazioni. I quanto all'avvenire, ho detto al sig. ambasciatore di Francia che pel momento noi non potevamo fare che congetture, e che ci pareva necessario di aspettare il risultato delle conferenze cominciate a Livadia e continuate a Costantinopoli.

Fuad pascià ha ricevuto dalla voce di S. M. l'Imperatore l'espressione fervida dei voti che noi non abbiamo cessato di manifestare, vale a dire che il Sultano possa dare per base al suo potere l'affezione dei suoi sudditi cristiani, mediante saggie riforme che soddisfacciano ai loro bisogni ed assicurino ad essi una pacifica e prospera esistenza.

A questo riguardo egli ha fatte le più belle promesse al nostro augusto padrone. Alloraquando ne conosceremo il risultato, sarà venuto il momento di concertarci col Governo francese sull'andamento da seguire in comune. Tale è la sostanza del mio colloquio col sig. Talleyrand. Egli ne avrà reso conto al suo Governo.

Voi sarete senza dubbio nel caso di spiegarvi su ciò col march. di Moustier o col march. di Lavalette. Vogliate dire ad essi che qualora, aspettando l'esito del lavoro che si prosegue a Costantinopoli, la grande esperienza che possiede il ministro degli affari esteri nelle cose d'Oriente gli suggerisse qualche combinazione, noi saremmo sempre pronti a discuterla nello spirito di quell'intimo accordo, le basi di cui sono state poste a Parigi, e nel quale non cessiamo di vedere il miglior pegno di un esito pacifico della presente crisi degli affari in Oriente.

Ricevete, ecc.

GORCIAKOFF.

**AMERICA. — Messaggio del Presidente.**

(Continuazione).

*Potere del Presidente di nominare o destituire i subordinati.*

Il potere assoluto di destituire è un potere enorme da confidarsi anco ad un magistrato eletto col suffragio del popolo intero, al quale solo deve direttamente dar conto dei suoi atti. Senza dubbio quel potere può esser volto in abuso, e questo forse è avvenuto in varie epoche della nostra storia. Se si pensa che sarebbe desiderabile e costituzionale di limitarlo in guisa da fare del Presidente l'informatore ordinario rispetto agli altri agenti della autorità pubblica, bisognerebbe almeno concedergli di agire in tal qualità davanti ad un tribunale reale, indipendente dai partiti politici, pronto a ricercare il valore di qualunque causa che si presenta, munito di tutti i mezzi d'istruzione, e costretto a decidere in virtù di regole stabilite. In tal modo sarebbero garantite la sicurezza dell'accusatore di buona fede e i diritti della parte avversa. Io parlo naturalmente con tutto il rispetto dovuto al Senato attuale, ma non sembrami che nessun Corpo legislativo possa essere costituito in modo che possano essergli affidate funzioni di quel genere.

Il nostro governo non ammette la teoria secondo la quale i pubblici impieghi sarebbero proprietà di quelli che li occupano. Quelli impieghi sono affidati unicamente per riguardo al bene pubblico, sia per un tempo stabilito, sia per la durata eguale alla buona gestione; ma in generale la durata loro ha per limite il piacere del potere che ne dispone e che esprime la volontà del popolo. Mantenere per forza un solo funzionario disonesto può recare grande danno all'interesse pubblico. Il pericolo per il servizio pubblico non procede dal potere di rimuovere, ma dalla facoltà di nominare. Per questo gli autori della Costituzione non hanno tracciato limiti al diritto di destituzione, dando al Senato il diritto di respingere tutte le nomine, secondo la sua opinione, indebite. Meditandovi chiunque ha a cuore il bene del paese si convincerà che la miglior linea di condotta da tenersi e di prender per guida la Costituzione, di procedere nella via segnata dai fondatori della Repubblica e di obbedire ai precedenti divenuti sacri per l'osservanza dei nostri grandi predecessori.

Lo stato attuale delle nostre finanze e dei valori in circolazione è un argomento sul quale richiamo la vostra attenzione. La proporzione in cui deve trovarsi il danaro di un paese per rapporto alla somma totale annua dei valori messi in circolazione col mezzo di questo agente è una questione sulla quale gli scrittori di economia politica non vanno d'accordo; nè può esser misurata dalla legislazione, ma deve esser determinata dalle leggi irrevocabili che governano per tutto il commercio e l'industria. L'agente di circolazione si porterà sempre su quel punto ove è più grande la domanda. La legge della offerta e della domanda è tanto sicura quanto quella che governa le onde del mare, e in vero il numerario possiede, come i flutti, il flusso ed il riflusso a traverso il mondo commerciale. Al principio della ribellione la circolazione dei biglietti di banca non oltrepassava duecento milioni di dollari; oggi la cifra dei biglietti di banca nazionali ed altri valori legali in circolazione è di circa settecento milioni di dollari. Alcuni sostengono che questa cifra debba essere aumentata, ma altri reputano che debba essere diminuita. Per giudicare queste contrarie opinioni è bene notare qual è il valore della nostra circolazione in carta compresi valori metallici o inconvertibili.

In questo intento domandiamo quanto oro o argento si potrebbe acquistare coi 700 milioni di dollari di cartamoneta che sono ora in circolazione. Probabilmente non più della metà del valore nominale dell'ultima, e in tal modo sarebbe provato che il valore commerciale della nostra cartamoneta, calcolato in ispecie metalliche, è ridotto a 350,000,000 di dollari. Il qual fatto singolare mostra che è dovere del governo di prendere, appena sia compatibile coi principii solidi dell'economia politica, i provvedimenti efficaci per permettere ai portatori di biglietti di banca nazionali di convertirli senza perdita, o in ispecie o nel suo equivalente.

I nostri valori in circolazione in questo momento comprendono: 1° i biglietti delle banche nazionali che devono essere accettati in pagamento per tutti i diritti d'importazione ed anche da tutti i creditori, tranne nel pagamento d'interessi dei buoni dello Stato stesso; 2° i biglietti di valore legale emessi dagli Stati Uniti, e la cui accettazione è obbligatoria tanto per i pagamenti di debiti tra i particolari, come per sdebitarsi dei diritti di importazione; 3° il numerario metallico nel nostro attual sistema di finanze, le specie metalliche in cassa sono riservate ad una classe speciale di creditori dello Stato, i quali essendo portatori dei buoni del governo hanno diritto di ricevere dal tesoro il pagamento dei loro interessi in ispecie.

.... Le leggi della giustizia e della equità vogliono che tutti i creditori del governo siano pagati col mezzo di una moneta dello stesso valore....

La produzione dei metalli preziosi negli Stati Uniti dal 1845 al 1857 inclusive salì a 579 milioni di dollari; dal 1858 al 1860 inclusive a 137,900,000 dollari, e dal 1861 al 1867 inclusive a 457,500,000. L'insieme di questi prodotti fino dal 1849 dà il totale di 1,174,000,000. Il totale delle specie coniate dal 1849 fino al 1857 inclusive fu di 439 milioni; dal 1858 fino al 1860 inclusive fu di 125 milioni; e dal 1861 fino al 1867 inclusive di 310 milioni. Lo che fa un prodotto monetato dal 1849 di 874,000,000 di dollari. Dal 1849 al 1857 inclusive il prodotto netto della esportazione di specie sale a 271 milioni; dal 1858 fino al 1860 inclusive a 148,000,000; e dal 1861 al 1867 inclusive a 322 milioni. Totale netto delle esportazioni dal 1849, 433,000,000 di dollari. Nelle casse del Tesoro vi sono 111,000,000 di dollari in numerario e 40,000,000 in circolazioni sulla costa del Pacifico e alcuni milioni in biglietti di Banca nazionale e altre, in tutto 160 milioni. E ciò contando le specie esistenti nel paese prima del 1849, da 300,000,000 non compresi nella esportazione e che per conseguenza rimangono nel paese. Questi sono fatti importanti che mostrano come una circolazione inferiore può sostituire completamente il numerario monetato costringengendolo ad uscire dalla circolazione tra le masse in modo che si esporta come un semplice articolo di commercio e ingrossa il capitale monetario nei paesi esteri. I quali fatti provano la necessità di ritirare la nostra carta moneta per ricondurre l'oro e l'argento nelle vie del commercio e creare una domanda che faccia ritirare da noi i prodotti del nostro suolo ricco ed inesauribile in oro, in quantità sufficiente per i bisogni della circolazione. Non vi è ragione di sperare il ritorno della circolazione normale finchè il Governo continuando ad emettere della carta non rimborsabile empie le vie della circolazione di carta deprezzata. Non ostante i prodotti delle nostre zecche fino dal 1849 di 874,000,000 il popolo è estraneo al numerario che fu destinato al nostro uso e profitto. I saggi dei metalli preziosi coniati coll'emblema nazionale non si trovano che raramente e come oggetti di curiosità. Se la carta deprezzata deve continuare ad alimentare la circolazione permanente del paese, tutta la nostra moneta presto non sarà che un oggetto di commercio e di speculazione, lo che produrrà il rincaro di tutto quello che è indispensabile alla felicità del popolo. Sarebbe una savia economia di abolire le nostre zecche, risparmiando in tal modo alla nazione la cura e la spesa necessaria a quelli stabilimenti e lasciare i nostri metalli preziosi in verghe. Però è venuto il momento in cui le Banche nazionali e del Governo saranno costrette a pigliare delle misure efficacissime e tutti i provvedimenti necessari per riprendere i pagamenti in danaro il più presto ed il più praticamente possibile. Appena ricominciati i pagamenti in danaro dal Governo e dalle Banche tutte le banconote, tutta la carta moneta emessa per un valore nominale inferiore a 20 dollari dovranno essere escluse dalla circolazione con una legge, affinchè il pubblico abbia l'utile e la comodità della circolazione in oro o argento, la quale per tutti gli affari e transazioni acquisterà un valore uniforme nel paese e fuori. Qualunque individuo proprietario o industriale, qualunque uomo finalmente che vuol conservare onestamente quello che possiede, o ottenere quello che ha onestamente guadagnato, ha un interesse diretto a mantenere un mezzo costante di circolazione, reale e sostanziale, non sottoposto a oscillare secondo le opinioni, o alzarsi o abbassarsi secondo la speculazione e a restare al contrario stabile e assicurato.

# NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il municipio di Misano ha fatto pervenire al Ministero lire quaranta pei poveri danneggiati dal cholera nel Regno.

— S. A. R. il principe Umberto giungeva ieri mattina a Milano.

Ieri l'altro prima di lasciare Venezia S. A. R. recavasi a visitare quel Museo civico. La *Gazzetta di Venezia* riferisce quella visita del Principe Reale nei seguenti termini:

Ricevuto sulla soglia dell'Istituto dal cav. Bianchi, consigliere delegato, gli presentava questi il cav. Barozzi, direttore del Museo, ed il vice direttore dottor Urbani. Saliva dappoi nel piano superiore, e minutamente esaminava gli oggetti di arte in esso raccolti, soffermandosi soprattutto ad ammirare i quadri degli antichi maestri veneziani, dei quali è ricca questa raccolta.

Si tratteneva quindi alquanto innanzi all'antica pianta di Venezia, attribuita ad Alberto Durero, e meravigliava dello stupendo lavoro di essa. Passava dappoi in esame le maioliche, i bronzi e le armi, fra le quali avvertiva i famosi stiletti, detti da *cento e venti*, che ricordava al direttore del Museo esistere anche a Torino, ed aver dato argomento a spiegazioni diverse sull'uso a cui erano destinati. Soffermavasi innanzi alla collezione dei quadri del Longhi, che danno una sì fedele dipintura dei costumi del secolo scorso. Esaminava dappoi i disegni ed una esposizione di codici miniati, monete e medaglie, che era stata dalla direzione del Museo apparecchiata. — Fra le ultime, gli veniva presentata la medaglia di Re Carlo Alberto, che reca nel rovescio il motto: *J' attends mon astre*; voto dell'illustre martire, che il suo degno nipote vede compiuto.

Manifestava l'Altezza Sua il pieno aggradimento provato in questa visita, e comprendendo l'importanza di un tale Istituto, rivolgeva lusinghiere parole al direttore sull'ordine e disposizione di esso.

Passava dappoi a visitare il palazzo del Fondaco dei Turchi, ed il cav. Berchet, architetto e direttore dei lavori, gli faceva ammirare ogni più distinta parte di quel magnifico gioiello d'arte italo-bisantina, che fu dapprima soggiorno dei Pesaro, poi dei duchi di Este e da ultimo dei Turchi, ed ora viene ridonato con cure intelligenti all'antico splendore. Si accomiatava, infine, dal direttore del Museo e dal cavaliere Berchet, mostrando quanto gli stiano a cuore le arti belle e la storia di questa nostra città.

— Il *Giornale di Napoli* nota che il Vesuvio ha continuato nella notte del 26 al 27 la sua eruzione con frequenti e fortissimi boati. Le scosse si sono avvertite anche a Napoli a segno da tremarne i vetri. La lava è venuta giù in numerosi rivoli e si è versata quasi tutta nel *Piano dei Cavalli*

— Nell'asta dei beni ecclesiastici tenuta in Venezia il 21 dicembre, si ebbero, secondo la *Gazzetta di Venezia*, i seguenti risultati:

Lotti venduti n° 15. Prezzo d'asta lire 79,290 48. Prezzo di delibera lire 116,365 00. Aumento ottenuto lire 37,074,52

Nell'asta tenuta a Mestre il 20 dicembre, furono alienati lotti 26. Il prezzo d'asta era di lire 123,822 41; di delibera fu di lire 160,070 00. Aumento lire 36,247 59.

— Abbiamo annunciato nei passati giorni, dice la *Perseveranza*, essersi la collezione delle pitture moderne presso la nostra Accademia accresciuta dell'ultimo lavoro del comm. Hayes, il *Supplizio di Marin Faliero*, dono dell'egregio professore. Con quest'opera l'Accademia si trova in possesso dei due punti estremi della lunga e splendida sua carriera artistica, il *Laocoonte* del 1812 e il nominato dell'anno che si spegne. Per acquisto poi della stessa Accademia, la collezione si è testè aggiunto pure un dipinto del defunto cav. Moltani, rappresentante una testa di *Vergine in adorazione*, una delle ultime pitture del compianto artista.

— Dal rendiconto dell'adunanza tenuta il 13 corrente dalla Deputazione di storia patria in Modena ricaviamo quanto segue:

Indi il socio cav. Carlo Borghi accennando in generale ai codici mss. assai rari e di un pregio singolarissimo, che in copia si conservano nella biblioteca Palatina di Modena, discese a parlare particolarmente di un'opera rabinica scritta in lingua e caratteri ebraici, divisa in sedici volumi, intitolata: *Or Iakar*, che significa nel nostro idioma: *Luce preziosa*, la quale comprende una esposizione amplissima del libro Zoar. — Disse che lo scrittore di quest'opera fu Mosè figliuolo di Jacob Cordovero, abitante a Jafet in Palestina, che la ridusse a compimento in sul nascere dell'anno 5323 dalla creazione del mondo, corrispondente al 1564 dell'èra cristiana; osservando che, per quanto si sa, non ve n'ha che una sola la quale sia intiera, cioè quella scritta totalmente dall'autore, che esisteva nella libreria di Abram Segrè di Casale in Monferrato, e che la copia che trovasi a Gerusalemme (la quale fu tratta dal prefato originale) è mancante di un tomo. — Soggiunge inoltre che dal carattere e dalla sottoscrizione, che leggesi alla fine del tomo V, parve agl'intelligenti che questa fosse l'opera stessa che esisteva in Casale, la quale in conseguenza avrebbe il pregio di essere autografa ed unica. — Tale sentenza viene in parte assistita dal voto che il missionario israelita di Tiberia (Tiberiade) Vita Samuel Coen lasciò scritto sul nostro Album nel 1844, col quale dichiara di aver veduto *in questa Biblioteca il libro santo e temuto* Or Iakar *che non trovò in altri luoghi*. — Parlando poi sulla provenienza dei libri medesimi, narra che furono offerti in dono al duca di Modena Francesco III dal canonico Varese, ebreo già convertito alla cattolica fede, il quale attestava essere questo l'unico esemplare conosciuto in Europa e che da due secoli conservavasi presso la sua famiglia israelitica per cognome Urbino, che l'aveva acquistato per lo prezzo di zecchini 1200. — Da ultimo soggiunse che il principe suddetto, in segno di singolar gradimento e del sommo pregio in cui teneva detti libri volle collocarli di propria mano nella nostra Biblioteca che allora era presieduta dal celebre bibliotecario P. Francesco Zaccaria.

Modena, 16 dicembre 1867.

*Pel Segretario*: A. CAPPELLI.

— Leggesi nell'*Osservatore triestino* in data di Trieste, 27:

Mercoledì, 18 corrente, giunsero nella nostra città il signor I. Delattre, referente nell'imperiale Ministero francese del commercio e segretario del ministro Forcade de la Roquette, ed il suo attaccato sig. G. S. Condrie. Il Governo francese aveva incaricato i suddetti signori di formare un'inchiesta sulla quantità di cereali fornibile dall'Austria, e di studiare in pari tempo i mezzi più omogenei alla regolare esportazione per la Francia di queste granaglie. Essi esaminarono quindi attentamente le disposizioni della ferrovia meridionale e del nostro porto a fine di trarne de'calcoli sul possibile approvvigionamento granario della Francia per la via di Trieste. Il fabbisogno dell'Impero francese venne calcolato, fino alla fine di maggio p. v., a 16 milioni di metzen, giacchè conviene notare che intorno alla fine del mese suddetto sono da attendersi delle nuove importazioni di cereali dall'America, le quali attualmente sono impedite per l'avanzata stagione e per l'arrenamento della navigazione fluviale americana.

Gli siloes della stazione vennero esaminati attentamente, e, fatta astrazione del vieto sistema di trasbordo in sacca, s'ebbero giustissima lode. 500,000 metzen di grano contengono i siloes in 500 serbatoi da 1000 met. l'uno ben ventilati. La macchina a vapore è in continuo movimento, ed i vagoni su apposite rotaie corrono a scaricare le derrate. Pel fitto di un serbatoio di 1000 met. si pagano al mese fr. 12 50. A detta però de' suddetti signori, il malessere della nostra esportazione deve attribuirsi al difetto di possenti mezzi ferroviarii, ed è perciò che il Governo francese avrebbe deciso di utilizzare i proprii vagoni. Anzi dicesi trovarsi già nell'impero austriaco 1200 vagoni francesi, e fino alla fine di dicembre si porterebbe il loro numero a 2000; ed, ove ne facesse bisogno, sarebbero posti a disposizione sino 5000 vagoni.

Il compito dei signori delegati del Ministero francese del commercio, durante la loro dimora tra noi, venne grandemente agevolato dall'opera di S E. il conte Zichy, col quale essi conferirono più volte in rapporto all'oggetto della loro missione. Il 20 corrente poi gli ospiti benvenuti, che già sottoposero ad accurato esame i mezzi di comunicazione della ferrovia occidentale e della settentrionale, desiderando esattamente conoscere anche la linea del Brennero ed il porto di Genova, s'avviarono a tal uopo alla volta di Venezia.

— Si legge nel *Journal de la Savoie*:

La quantità di neve caduta sul principio della scorsa settimana e i pochi giorni di temperatura mite che seguirono hanno occasionato prematuramente numerose valanghe sulla strada del Piccolo San Bernardo. Una di esse ha inghiottiti domenica 15 corrente due uomini, che vennero trovati morti sotto la neve. I loro nomi sono: Gio. Batt. Jacquemond e Placido Gendet, coltivatori, nati e domiciliati nel comune di Seez.

Questi due infelici erano partiti da San Germano il giorno 15 a 10 ore e mezzo del mattino, con una forte tormenta, onde servir di guide a 10 operai muratori italiani che rientravano nel loro paese.

Giunti ad una cantina di soccorso detta Santa Barbara verso le 1 1/2, essi vi si fermarono un momento e i 10 operai continuarono da soli la strada.

La tormenta si faceva sempre più furiosa e le due guide vollero mettersi in cammino per tornare al loro domicilio ad onta delle osservazioni loro fatte dal signor David, padrone della cantina, il quale li consigliava a rimanere con lui finchè il vento si fosse alquanto calmato. Ma essi non vollero intendere, dichiarando che temevano di nulla e conoscevano a sufficienza la via. Si misero dunque in cammino, e la valanga deve averli sorpresi e seppelliti verso le due e mezzo di sera.

Alla notizia della scomparsa dei due uomini e presumendo che essi fossero rimasti vittime di una valanga, quindici uomini sotto la direzione del signor Sourd, conduttore di ponti e strada, ed accompagnati dai gendarmi della brigata di San Maurizio, si recarono nella località detta la Fossa dei Morti, dove era caduta la valanga più forte, e cominciarono gli scavi.

Dopo tre ore di un lavoro difficile e pericoloso, minacciati dalla neve al disopra delle loro teste e disotto ai loro piedi, vennero trovati alla distanza di cinque piedi uno dall'altro i due cadaveri coperti da più che un metro di neve. Essi vennero trasportati a Seez e riconosciuti dalle rispettive famiglie.

— La *Gazzetta delle provincie dei Cosacchi del Kouban* annunzia che S. A. I. il granduca luogotenente dell'Imperatore Alessandro al Caucaso, desiderando di perpetuare la memoria dei fatti d'armi compiuti dall'esercito del Caucaso nella sua lotta di sessant'anni contro i montanari, ha invitato ciascuno dei corpi di truppa di quell'esercito, reggimento o battaglione, a scrivere la storia de'suoi atti nel Caucaso chiedendo a chiunque possedesse documenti, carte o memorie concernenti quella storia, di spedirli allo stato maggiore generale dell'esercito del Caucaso.

Lo stesso luogotenente dell'Imperatore ha approvato un regolamento per l'istruzione al Caucaso e nella Transcaucasia, secondo il quale tre scuole con due classi della provincia del Kouban, quelle di Poltava, Cuman ed Eisk, son trasformate in iscuole di tre classi, comprendenti l'insegnamento della lingua latina.

— Alcuni giorni fa, dice il *Mémorial de la Loire*, una delle officine della manifattura d'armi di Saint-Etienne fu messa sossopra da un caso dei più inaspettati.

Sotto le rozze vesti di un operaio armaiuolo erasi venuto a riconoscere il corpo svelto e il musino fiorito di una ragazza di diciotto anni. Nell'intendimento lodevolissimo di portare più grosso salario a' suoi parenti poco fortunati, ella aveva immaginato di farsi insegnare dal suo fratello una parte vantaggiosa del mestiere ch'egli stesso esercitava nella manifattura. La ragazza seppe rapidamente acquistare l'attitudine necessaria alla dura professione a cui destinavasi; epperciò lo strano operaio venne ammesso senza difficoltà. Ma il giorno dopo il suo ingresso nello stabilimento lo stratagemma già era scoperto e l'intrusa sentivasi intimare, in virtù delle convenienze naturali, di lasciare l'officina dei montatori per passare in quella dei lisciatori. Senza sconcertarsi menomamente essa respinse con fermezza somigliante intimazione, giurando, per tutti i santi del Paradiso, che commettevasi errore. Ma non le si volle prestar fede, perchè una circostanza rivelatrice aveva resa perentoria la certezza che la sua allegazione era il complemento di un inganno, inoffensivo sostanzialmente, ma che non poteva trovar grazia dinanzi alla severità dei regolamenti.

## CONCORSO DRAMMATICO.

La Giunta sopra il concorso al premio governativo di drammatica, con licenza ministeriale pubblica il seguente:

Programma per il concorso drammatico di Firenze dell'anno 1868.

Art. 1. È aperto per l'anno 1868 il concorso al premio di drammatica di L. 2,000, già istituito dal Governo toscano con decreto dei 15 marzo 1860.

Art. 2. Al concorso si ammetterà qualunque tragedia, dramma e commedia nuova o non rappresentata nè sui teatri di Firenze nè d'altra parte d'Italia.

Art. 3. Il premio sarà conferito a quella produzione che per concetto e per forma più risponda al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Il premio potrà non essere conferito.

Art. 4. La produzione drammatica, con la quale si vuol concorrere al premio, dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1868.

Art. 5. Una settimana, immancabilmente, innanzi ciascuna rappresentazione, l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n° 10, piano 2°) di volere concorrere al premio; e terminata appena la prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente il manoscritto della produzione.

Firenze, 22 dicembre 1867.

*Il Presidente*
CAV. EMILIO FRULLANI.

*Il Segretario*:
GUGLIELMO ENRICO SALTINI.

# DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 29.

La *Patrie*, confutando alcuni giornali, rammenta che la Conferenza fu accettata dalla sua origine dalla maggior parte delle potenze. Le obbiezioni che furono fatte non riguardavano che questioni di dettaglio e provocarono delle trattative le quali sono ora bastantemente avanzate perchè si possa prevederne in un dato termine il risultato. La *Patrie* deplora che i giornali che desiderano il mantenimento della pace si soffermino con compiacenza su notizie inesatte per predire che la Conferenza non si riunirà. Non riflettono che la Conferenza avrebbe precisamente per risultato di allontanare terribili complicazioni in una questione ardente.

L'*Epoque* dice che le relazioni della Russia coll'Inghilterra sono da qualche giorno piuttosto tese.

La *France* pubblica un articolo che termina così: Non ci spetta di dire che cosa farebbe la Francia se la Prussia passasse il Meno, ma niuno può dubitare, dopo l'ultimo discorso tanto patriotico del ministro Rouher, che non è per sopportare ciò che potesse pregiudicare la sua influenza e la sua dignità che la Francia riorganizza le sue forze nazionali.

Parigi, 30.

Ieri l'Imperatore ha ricevuto in udienza particolare il Nunzio Apostolico.

Il signor Leplay fu nominato senatore.

## UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

**Firenze, 29 dicembre 1867, ore 8 ant.**

Il barometro si abbassò di 5 a 6 mm. nel nord ed è quasi stazionario nel sud. Temperatura diminuita. Cielo generalmente sereno, mare calmo, venti deboli e vari.

Anche in Francia il barometro è sceso di 5 mm. e sulla Manica l'abbassamento è stato maggiore. Le pressioni sono basse nel nord-ovest e continuano alte nel sud-ovest. Qui il barometro è sceso di 2 a 3 mm. Stagione incerta.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

*fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze*

Nel giorno 29 dicembre 1867.

| | ORE | | |
|---|---|---|---|
| | 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
| Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero | mm 756, 0 | mm 759, 6 | mm 749, 3 |
| Termometro centigrado | 0,0 | 3.0 | 2,0 |
| Umidità relativa | 72,0 | 70 0 | 75 0 |
| Stato del cielo | nuvolo | nuvolo | nuvolo |
| Vento direzione / forza | SE debole | SE debole | SE debole |

Temperatura massima ............ + 4,5
Temperatura minima ............ — 5,0
Minima nella notte del 30 dicembre + 0,5

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Amilcare Bellotti rappresenta: *Cuore ed arte.*

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 30 dicembre 1867)

| VALORI | | VALORE NOMINALE | CONTANTI L | CONTANTI D | FINE CORR. L | FINE CORR. D | NOMINALE | PREZZI FATTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0/0 | god. 1 luglio 1867 | | 51 » | 50 95 | 51 » | 50 95 | » » | |
| Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 | lib. 1 ottob. 1867 | | 68 » | 67 3/4 | » » | » » | » » | |
| Id. 3 0/0 | » » | | 34 » | 33 95 | » » | » » | » » | |
| Imprestito Ferriere 5 0/0 | » 1 genn. 1867 | 840 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 | » | 840 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Azioni della Banca Naz. Toscana | » ex coupon | 1000 | » » | 1440 | » » | » » | » » | |
| Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia | » | 1000 | » » | » » | » » | » » | 1605 | |
| Cassa di sconto Toscana in sott. | » | 250 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Banca di Credito italiano | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Azioni del Credito Mobil. ital. | » | | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Obbligazioni Tabacco 5 0/0 | » | 1180 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Azioni delle SS. FF. Romane | » 1 luglio 1866 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Obblig. 5 0/0 delle suddette | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Azioni delle ant. SS. FF. Livor. | » | 420 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Dette (dedotto il supplemento) | » 1 genn. 1867 | 420 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Obblig. 3 0/0 delle suddette CD | » 1 luglio 1867 | 500 | » » | » » | » » | » » | 162 » | |
| Dette | » 1 marzo 1867 | 420 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. | » 1 genn. 1867 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Dette (dedotto il supplemento) | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Azioni SS. FF. Meridionali | » 1 luglio 1867 | 500 | » » | » » | » » | » » | 198 » | |
| Obblig. 3 0/0 delle dette | » 1 ottob. 1867 | 500 | 120 » | » » | » » | » » | » » | |
| Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp. | » | 505 | 403 » | 402 3/4 | » » | » » | » » | |
| Dette in serie di 1 e 2 | » | 505 | 405 » | 404 » | » » | » » | » » | |
| Dette in serie non comp. | » | 505 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Imprestito comunale 5 0/0 obbl. | » 2ª emissione | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Detto in sottoscrizione | » 1 genn. 1867 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Detto liberato | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Imprestito comunale di Napoli | » 1 genn. 1867 | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| Detto di Siena | » | 500 | » » | » » | » » | » » | » » | |
| 5 0/0 italiano in piccoli pezzi | » 1 luglio 1867 | | » » | » » | » » | » » | 51 75 | |
| 3 0/0 idem | » 1 ottob. 1867 | | » » | » » | » » | » » | 35 » | |

| CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | 8 | | | Venezia eff. gar. | 30 | | | Londra | 30 | | |
| dto. | 30 | | | Trieste | 30 | | | dto. | 90 | 28 45 | 28 35 |
| dto. | 60 | | | dto. | 90 | | | Parigi | 30 | | |
| Roma | 30 | | | Vienna | 30 | | | dto. | 90 | 113 1/2 | 112 5/ |
| Bologna | 30 | | | dto. | 90 | | | Lione | 90 | — | — |
| Ancona | 30 | | | Augusta | 30 | | | dto. | 90 | — | — |
| Napoli | 30 | | | dto. | 90 | | | Marsiglia | 90 | — | — |
| Milano | 90 | | | Francoforte | 30 | | | Napoleoni d'oro | | 22 72 | 22 70 |
| Genova | 30 | | | Amsterdam | 90 | | | *Sconto Banca* 5 0/0 | | | |
| Torino | 30 | | | Amburgo | 90 | | | | | | |

OSSERVAZIONI

*Prezzi fatti del 5 0/0* 50 97 1/2 per liquidazione — Della Francia 113 1/2 a vista.
Prezzi di compensaz.: Rendita 5 0/0 50 95; Impr. naz. 67 90; Dem. 402 80; Dette serie di 1 e 2 404 50.
Napoleoni d'oro 22 70

*Il sindaco*: A. MORTERA.

## Ministero della Marina

### Avviso d'asta.

La Commissione d'incanti del Ministero di marina radunatasi il giorno 23 corrente per verificare le offerte che fossero, come da avviso d'asta del 3 detto mese, state trasmesse per l'appalto della fornitura alla R. marina nel 1° dipartimento di ferri fini di seconda classe, dichiarò deserto l'esperimento non avendo ricevuta alcuna offerta.

Dovendosi quindi procedere ad un secondo esperimento in cui l'appalto potrà essere deliberato ancorchè s'abbia una sola offerta, si rende pubblicamente noto quanto segue:

Sono da provvedersi alla R. marina nel 1° dipartimento durante l'anno 1868 ferri fini di seconda classe in lamiere, verghe e cantoniere, per la complessiva somma di L. it. 50,000.

Le condizioni d'appalto risultano dal relativo capitolato, che è visibile tutti i giorni presso il Ministero della marina, e presso i Commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi.

Il deposito a farsi in garanzia del contratto è di lire 10,000.

L'impresa formerà un solo lotto e si procederà all'aggiudicamento nel modo seguente:

Tutti coloro che vorranno concorrere dovranno trasmettere al Ministero della marina, per mezzo della posta con piego assicurato, le proprie offerte unitamente al certificato dell'eseguito deposito a garanzia del contratto a stipularsi. Il piego sarà fatto in modo che il certificato suddetto sia separato dalla scheda contenente l'offerta, la quale dovrà essere chiusa in busta suggellata.

I pieghi contenenti le offerte dovranno essere consegnati alla posta entro tutto il giorno 8 del mese di gennaio pross., senza di che le medesime non saranno ammesse. Dovranno scriversi accanto all'indirizzo le seguenti parole: « Offerta per la fornitura di ferri fini di seconda classe, di cui in avviso d'asta del giorno 25 dicembre 1867. »

Al mezzodì del giorno 14 detto gennaio le offerte raccolte saranno da apposita Commissione nella sala d'incanti del Ministero della marina pubblicamente aperte, e l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato a colui il cui partito sarà trovato migliore in confronto degli altri e della scheda dell'Amministrazione.

Tutte le offerte presentate e il nome dei concorrenti e del deliberatario provvisorio saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; ed in essa come pure negli avvisi che saranno diffusi per notificare l'avvenuto deliberamento, sarà indicato il modo necessario a seguirsi per presentare l'offerta del ventesimo nel termine fissato di giorni 15 dalla data dei suddetti avvisi e della nota inserta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deliberatario dell'appalto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 500 per le spese di stampa, d'incanto e di stipulazione.

Firenze, 25 dicembre 1867.

*Il Segretario ai contratti*
Celesia.

4511

## Ministero della Marina

### Avviso d'asta.

La Commissione d'incanti del Ministero di marina radunatasi il giorno 23 corrente per verificare le offerte che fossero, come da avviso d'asta del 3 detto mese, state trasmesse per l'appalto della fornitura alla R. marina nel 1° dipartimento di materie grasse e generi resinosi, dichiarò deserto l'esperimento non avendo ricevuta alcuna offerta.

Dovendosi quindi procedere ad un secondo esperimento in cui l'appalto potrà essere deliberato ancorchè s'abbia una sola offerta, si rende pubblicamente noto quanto segue:

Sono a provvedersi alla R. marina nel 1° dipartimento durante l'anno 1868 materie grasse e generi resinosi, per la complessiva somma di L. it. 90,000.

Le condizioni d'appalto risultano dal relativo capitolato che è visibile tutti i giorni presso il Ministero della marina e presso i Commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi.

Il deposito a farsi in garanzia del contratto è di lire 18,000.

L'impresa formerà un solo lotto e si procederà all'aggiudicamento nel modo seguente:

Tutti coloro che vorranno concorrere dovranno trasmettere al Ministero della marina per mezzo della posta, con piego assicurato, le proprie offerte unitamente al certificato dell'eseguito deposito a garanzia del contratto a stipularsi. Il piego sarà fatto in modo che il certificato suddetto sia separato dalla scheda contenente l'offerta, la quale dovrà essere chiusa in busta suggellata.

I pieghi contenenti le offerte dovranno essere consegnati alla posta entro tutto il giorno 8 del mese di gennaio prossimo, senza di che le medesime non saranno ammesse. Dovranno scriversi accanto all'indirizzo le seguenti parole: « Offerta per la fornitura di materie grasse e generi resinosi, di cui in avviso d'asta del giorno 25 dicembre 1867. »

Al mezzodì del giorno 14 detto gennaio le offerte raccolte saranno da apposita Commissione nella sala d'incanti del Ministero della marina pubblicamente aperte, e l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato a colui il cui partito sarà trovato migliore in confronto degli altri e della scheda dell'amministrazione.

Tutte le offerte presentate e il nome dei concorrenti e del deliberatario provvisorio saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; ed in essa, come pure negli avvisi che saranno diffusi per notificare l'avvenuto deliberamento, sarà indicato il modo necessario a seguirsi per presentare l'offerta del ventesimo nel termine fissato di giorni quindici dalla data dei suddetti avvisi e della nota inserta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deliberatario dell'appalto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 500 per le spese di stampa, d'incanto e di stipulazione.

Firenze, 25 dicembre 1867.

*Il Segretario ai contratti*
Celesia

4508

## STRADE FERRATE ROMANE

### Sezione Nord

In aggiunta all'avviso del dì 24 corrente, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* numero 259, del 26 suddetto, il sottoscritto previene i signori possessori di cartelle e di cuponi che, per comodo delle parti interessate, le operazioni preliminari, cioè *contazione*, *verifica*, *registrazione*, ecc., relative al *pagamento* delle *cartelle estratte* e dei *cuponi* scadenti il 2 *gennaio* 1868 della già *Società delle strade ferrate livornesi*, si *effettueranno a questa Direzione, piazza vecchia Santa Maria Novella, num.* 7, nei giorni di *martedì*, *mercoledì*, *giovedì* e *sabato*, dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane, purchè non intieramente festivi e non cadenti nel 10 o 25 di ciascun mese.

I mandati di pagamento, sia delle cartelle, sia dei cuponi, che verranno rilasciati sulla Tesoreria centrale del regno da quest'Archivista generale, saranno *vistati* da un *Delegato governativo*, il quale avrà assistito, nell'interesse del Governo stesso, a tutte le suddette preliminari operazioni.

Tali mandati saranno dalla Tesoreria centrale pagati a presentazione nei giorni e nelle ore sovra indicate in apposito ufficio succursale posto in via San Gallo fra il n. 40 e il n. 42.

Firenze, 29 dicembre 1867.

*Il Direttore degli Affari sociali*
G. Morandini.

4550

### SOCIETÀ ANONIMA

### PER L'ILLUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÀ DI NOVARA

Il Consiglio d'amministrazione notifica che le 110 obbligazioni estratte a sorte il 27 corrente mese, in relazione all'avviso del giorno 5 dicembre, inserto in questo giornale il giorno 9, portano i seguenti numeri:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 16 | 26 | 28 | 41 | 42 | 71 | 83 | 85 | 91 | 93 | 104 |
| 106 | 114 | 122 | 123 | 125 | 134 | 135 | 136 | 155 | 158 | 165 | 171 | 192 | 194 |
| 211 | 218 | 221 | 226 | 238 | 241 | 242 | 252 | 261 | 263 | 271 | 287 | 289 | 294 |
| 300 | 307 | 308 | 312 | 327 | 329 | 344 | 348 | 374 | 376 | 382 | 384 | 385 | 390 |
| 392 | 396 | 397 | 400 | 402 | 404 | 409 | 426 | 464 | 479 | 481 | 482 | 485 | 493 |
| 497 | 498 | 503 | 510 | 513 | 514 | 519 | 524 | 530 | 540 | 545 | 554 | 557 | 558 |
| 560 | 563 | 565 | 567 | 580 | 586 | 590 | 593 | 596 | 599 | 601 | 604 | 611 | 635 |
| 640 | 643 | 645 | 666 | 670 | 671 | 674 | 679 | 682 | 685 | 692 | 700. | | |

I possessori delle medesime sono avvertiti che il rimborso contro presentazione si effettua, dal 1° gennaio prossimo in avanti, dal cassiere della società Antonio Ranza, casa Cipollini, sotto i portici nuovi.

Novara, 28 dicembre 1867.

Per il Consiglio d'amministrazione
*Il Presidente*
Natale Santini.

4530

4539 **Nota.**

Per gli effetti previsti dall'art. 146 del Codice di procedura civile si rende noto che il tribunale civile di Mondovì con suo decreto in data d'oggi sulla dimanda del comune di Trinità, rappresentato dall'assessore anziano signor cav. Carlo Porro, autorizzò la citazione per pubblici proclami degli individui infra nominati a comparire avanti il signor pretore di Trinità alla sua udienza del giorno 10 prossimo venturo febbraio, ore 9 antimeridiane, all'oggetto di dichiararli tenuti a dismettere a favore del comune di Trinità delle diverse frazioni di terreno proprie di quest'ultimo state indebitamente occupate e meglio come appare dalla relazione giurata del perito geometra Giuseppe Badone, in data 25 settembre 1851, colla rappresentazione dei frutti percetti dal giorno dell'indebita occupazione.

*Elenco degli individui dei quali si autorizzò la citazione per pubblici proclami.*

Costamagna Giuseppe fu Giovanni Giacomo; Giacomo, Catterina moglie del geometra Doupè, Domenico, Giuseppe fu Lorenzo, la Catterina domiciliata a Bene, gli altri a Trinità.

Morelli Catterina fu Sebastiano moglie del notaio Fornaseri Pietro, domiciliata a Narzole.

Curti Carlo nella sua qualità di massaro della cappella dei molini.

Grosso don Giacomo, domiciliato a Camerana, e Grosso Andrea Valentino di Antonino, dimorante a Trinità.

Tomatis Luigi, domiciliato alla Chiusa di Pesio.

Muratori don Giuseppe, dottore Antonio, cav. Giovanni, Luigi e don Francesco, quest'ultimo domiciliato sulle fini di Bene Vagienna.

Giusiano Filiberto fu Filiberto minore in persona di sua madre Teresa Fenoglio moglie di Cesare Rovere, domiciliata a Firenze.

Costamagna Donato fu Lorenzo e Migliore Ugolina vedova Costamagna Giuseppe.

Teresa Perotti vedova del causidico Bartolomeo Tealdi, domiciliata a Mondovì.

Gavotto Giacomo fu Luca, domiciliato a Trinità.

Costamagna don Stefano, capitano Giuseppe, Giovanni Bernardino e Natale Luigi.

Rosa Catterina e Maddalena fu Giuseppe, Giovanni, Lorenzo e Giacomo.

Sarzotto Marco Antonio fu Marco Antonio.

Lasagno Antonio e Marco fu Luigi.

Vajra Bernardino fu Giuseppe.

Damillano Maria moglie del cavaliere Carlo Porro.

Calliero Maddalena.

Costamagna dott. Tommaso, domiciliato a Fossano, e Costamagna Giacomo, Giovanni Antonio, Pietro, Maria e Tommaso, questi due minori in persona del loro tutore e fratello Giacomo.

Costamagna moglie di Aragno Giuseppe e Carolina nubile.

Pepino Giovanni fu Michele.

Morteo Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a Torino.

Quaglia Giovanni Maria fu Giuseppe.

Fenoglio Carlo e Donato fu Costanzo.

Testa Francesco, domiciliato a Bra.

Sacerdote Donato, domiciliato a Fossano.

Levi Donato e figli, dimoranti a Bene e Carrù.

Eredi di Francesco Capra, domiciliati a Mondovì.

Ospedale di Carità del luogo di Trinità.

Cordero di Vonzo conte Giuseppe, cav. Dionigi, Margarita e Laura fu Antonino, domiciliati a Torino.

Aragno don Carlo, dottor Sebastiano, Giuseppe, Francesco ed Anna fu Francesco.

Amministrazione demaniale d'Alessandria.

Damillano Giovanni fu Giuseppe.
Calliero Giovanni fu Giuseppe.
Leone Lorenzo fu Antonio.
Quaglia Gio. Maria fu Guglielmo.
Trinità, 26 dicembre 1867.

*L'assessore anziano*
Cav. Carlo Porro.

### Estratto di sentenza.

Con sentenza del 27 dicembre corrente, registrata con marca da bollo da lire 1, annullata, il tribunale civile e correzionale di Firenze, faciente funzione di tribunale di commercio, ha dichiarato il fallimento di Benedetto e Fedele fratelli Grifoni, mugnai di San Piero a Sieve, ordinando l'immediato inventario di tutte le mercanzie, masserizie ed effetti spettanti ai falliti; ha nominato in giudice alla procedura il signor Augusto Baldini, ed in sindaco provvisorio il signor D. Antonio Guidacci di Scarperia, e finalmente ha destinata la mattina del 10 gennaio 1868, a ore 10, per l'adunanza dei creditori in camera di Consiglio del tribunale stesso per la proposta del sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale ridetto.

Li 28 dicembre 1867.

4535 F. Nannei, vice canc.

### Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, faciente funzione di tribunale di commercio, con sentenza del 28 dicembre 1867, registrata con marca da bollo da lire 1, annullata, ha dichiarato il fallimento di Assunta Bardi, negoziante di mercerie in via dei Contenti, num. 13, ordinando l'immediato inventario delle mercanzie, mobili, assegni e quant'altro spettante alla fallita; ha nominato in giudice alla procedura il signor Augusto Baldini, ed in sindaco provvisorio il signor Francesco Simoni, destinando la mattina del dì 11 gennaio 1868, a ore 10, per l'adunanza dei creditori in camera di Consiglio, onde proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 28 dicembre 1867.

1536 F. Nannei, vice canc.

## LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO

## Direzione Demaniale di Ancona - Provincia di Ancona

### AVVISO D'ASTA.

Si avverte il pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di martedì 7 gennaio 1868 si procederà in una delle sale dell'ufficio di prefettura di Ancona coll'intervento dei rappresentanti la Commissione provinciale e l'amministrazione finanziaria alla vendita per mezzo di pubblica gara col metodo della candela vergine degli stabili infradesignati, le cui tabelle estimative furono debitamente approvate dalla Commissione prelodata.

L'estratto delle medesime tabelle coi relativi documenti ed il capitolato d'asta sono ostensibili presso gli uffici della locale direzione demaniale.

L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Il deposito del decimo per essere ammesso all'incanto dovrà effettuarsi, se per somma non eccedente le lire 2,000, nella cassa dei ricevitori di rendite demaniali; se per somma maggiore, nella tesoreria provinciale governativa; quello invece delle spese dovrà eseguirsi nella cassa dell'ufficio del demanio e del bollo di Ancona.

Il decimo del prezzo d'aggiudicazione e l'importo presuntivo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili sarà versato nell'ufficio del ricevitore del registro di Jesi per i lotti 11 e 12, e del demanio in Ancona per gli altri.

Ogni offerta d'aumento non potrà essere minore:

Per i lotti 1, 2 e 3 . . . . di L. 10
Per i lotti 6, 7, 9 e 10 . . . » 25
Per i lotti 4, 5, 8 e 12 . . » 100
Per il lotto 11 . . . . . . . » 200

La vendita resta inoltre vincolata alle condizioni portate dai relativi capitolati nonchè a quelle imposte dal regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

Sono a carico dell'acquirente le spese di affissione ed inserzione del presente.

| Numero d'ordine | Num. della tabella | Comune e vocabolo e provenienza | Designazione dei beni da vendersi | Prezzo estimativo dei fondi | Prezzo presuntivo delle scorte e cose mobili | Deposito necessario per concorrere all'asta | Deposito necessario presuntivo per spese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Ancona - Contrada Campanile di San Pietro, seminario di Ancona | Casa di affitto elevantesi a tre piani compreso il pianoterra. Confinante colla via del Campanile di S. Pietro, col cortile, ecc. Destinta in mappa città al num. 32, civico num. 57, e dell'estimo di L. 864 50. Abitata da Noceda Giuseppe. | 1,738 32 | » | 174 | 90 |
| 2 | 127 | Ancona - Contrada Strade Nuove, seminario detto | Casa di affitto elevantesi a due piani compreso il pianoterra. Confinante col vicolo delle Scalette, con Barboni Pasquale, e la proprietà Giuliani, distinta in mappa città al num. 750, civico vecchio num. 34 e nuovo num. 31, e dell'estimo di L. 498 75. Abitata da Giuseppe d'Ancona. | 870 79 | » | 88 | 50 |
| 3 | 128 | Ancona - Via Tribunale e vicolo del Seminario, seminario detto | Casa di affitto elevantesi a tre piani compreso il pianoterra. Confinante colla proprietà Giurowick e colla via del Comune, distinta in mappa città al num. 969, al civico vecchio num. 12, nuovo 24, e dell'estimo di L. 831 25. Abitata da Pasini Giovanni e Casali Francesco. | 1,715 77 | » | 172 | 90 |
| 4 | 152 | Ancona - Frazione Grazie, vocabolo Miano, seminario detto | Predio con casa colonica coltivato da Moretti Gabrielli e Tommaso in mappa Grazie ai num. 700, 701, 702, della superficie di ettari 4 01 00, e dell'estimo di L. 4799 12. Confina con Baldinelli, Zammit, Sestilli e RR. PP. Paolotti. | 10,134 59 | 320 | 1,014 | 540 |
| 5 | 153 | Ancona - Frazione Gallignano e Montebello, seminario detto | Predio con casa colonica coltivato da Radicioni Vincenzo in mappa Gallignano ai num. 659 al 664, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 935, 937, 938, 939, sub. 1, 2, 940 al 948, 936 della superficie di ett. 59 18 60, e dell'estimo di L. 10,592 71. Confina colla casa Ducale e Montechiari, Pratilli, Fosso di Valle, Giamagli, Perozzi e Zannini. | 22,369 85 | 1,530 | 2,237 | 1,200 |
| 6 | 154 | Ancona - Frazione Gallignano, vocabolo Campobello, sem. detto | Predio con casa colonica coltivato da Spadari Giovanni in mappa Gallignano e Campobello ai num. 554, 555, 556, 904, 905, della superficie di ettari 5 26 70, e dell'estimo di L. 2,195 94. Confina colla Compagnia del SS. Sagramento di Gallignano, strada pubblica, SS. Annunziata di Ancona, Fosso di Valle. | 4,637 10 | 140 | 464 | 250 |
| 7 | 155 | Ancona - Frazione di Gallignano e Montebello, seminario detto | Predio con casa colonica coltivato da Spadari Vincenzo in mappa Gallignano, ai num. 534, 896, 535, 536, 537, 538, della superficie di ettari 4 11 30, e dell'estimo di L. 1,439 65. Confina colla SS. Annunziata, colla strada da due parti e e col fosso. | 3,040 16 | 340 | 305 | 170 |
| 8 | 156 | Camerano - Vocabolo Cisterna e Boranico, seminario detto | Predio con casa colonica coltivato da Costarelli Luigi, in mappa Boranico e Cisterna, ai num. 77, 78, sub. 1, 2, 3, 81, 87, 369, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, della superficie di ettari 48 17 60, e dell'estimo di L. 22,474 02. Confina col Capitolo d'Ancona, Strada provinciale, Casa Ducale e Fatati. | 47,460 36 | 1,450 | 4,747 | 2,450 |
| 9 | 157 | Camerano - Frazione di Camerano, voc. il Guasto, seminario detto | Predio con casa colonica coltivato da Pignocco Alessandro in mappa il Guasto ai num. 183, 184, 185, 186, della superficie di ettari 1 89 00, e dell'estimo di L. 1,435 12. Confina mediante strada con Serafini, Strada pubblica comunale da più parti. | 3,030 64 | 110 | 304 | 160 |
| 10 | 158 | Paterno - Vocabolo il Pozzo, seminario detto. | Predio con casa colonica coltivato da Dominelli Antonio, in mappa Paterno ai num. 705, 706, 707, 708, 966, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 42. della superficie di ettari 3 85 50, dell'estimo di L. 1,432 30. Confina coi beni della parrocchia Borgo Pio, parrocchia di Paterno, Pichi e Beneficio di S. Giacomo in Paterno. | 3,024 98 | 20 | 303 | 160 |
| 11 | 115 | Monteroberto - Vocabolo Sant'Appollinare, Canonicato Priorale di Jesi. | Terreno coltivato da Giannangeli Francesco, composto di tre corpi di terra distinti in mappa ai numeri porzione del 157, 175, 161, porzione del 198, 205, 206, 207, 202, metà del 204, 397, 430, 421 1/2, 431, porzione del 432 e porzione del 433, della superficie di ett. 48 29 10, e dell'estimo di L. 35,236 11. Confina con Tessi Antonio, Domenico, Colonia Pennacchietti, Strade, fiume Esio, antica strada abbandonata, Ghislieri marchese Antonio, Tesei Antonio, Strada dei fabbricati, Chiesa S. Apollinare, torrente Cesola salvi ecc. | 64,407 01 | » | 6,441 | 3,640 |
| 12 | 116 | Monteroberto - Vocabolo Appollinare, Canonicato detto | Predio con casa colonica composto di due corpi di terra coltivati da Ciattosa Domenico, in mappa ai num. 199, 200, 201, metà del 204, 211, 212, 323, 324, 396, della superficie di ettari 37 62 70, e dell'estimo di L. 26,560 10. Confina col torrente Cesola, col territorio di Cupramontana, colla strada, Honorati, fratelli Vecchiarelli e parrocchia di Cupramontana. | 48,548 67 | » | 4,855 | 2,810 |

Ancona, li 21 dicembre 1867.

4534 *Il Direttore demaniale* Banchetti.



## Banco di Sconto e di Sete

**Via Santa Teresa, 11, Torino**

### SOTTOSCRIZIONE SEME SERICO GIAPPONESE.

Manifesto 25 febbraio 1867.

Si prevengono i signori sottoscrittori per cartoni seme serico giapponese, che la consegna dei medesimi avrà principio il giorno 7 gennaio 1868, dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, sulla presentazione della ricevuta del secondo versamento, e contro pagamento del saldo sul totale prezzo definitivo di lire 20 (venti) cadun cartone, ogni spesa e provvigione comprese.

Non essendosi però potuto importare la totalità dei cartoni occorrenti, le sottoscrizioni maggiori di *due* cartoni riceveranno soltanto *sette decimi* della quantità richiesta colla sola proporzione del 4 al 7 per cento di bianco, cioè quasi totalmente qualità verde, ma nel calcolo per l'accertamento della parte spettante a ciascun sottoscrittore, non sarà tenuto conto delle frazioni.

Si rammenta che, a termini dell'articolo 3 del suaccennato manifesto, il ritiro di detto seme deve essere effettuato prima del 7 febbraio 1868.

Rimane per altro accordata ai sottoscrittori piena facoltà di rinunziare alla loro obbligazione, purchè tale rinuncia sia fatta pervenire al Banco il più prontamente possibile, e non più tardi del 15 prossimo gennaio 1868, ed in questo caso verranno rese ai medesimi le somme da essi versate in conto.

Torino, 24 dicembre 1867. 4538

## Ferrovie dell'Alta Italia

Si rendono avvisati i signori portatori di azioni, non riscattate, della ferrovia da Torino a Susa, che gl'interessi ed il dividendo pel secondo semestre 1867 sono stati per ogni azione fissati come segue:

Interessi . . . . . . L. 11 25
Dividendo . . . . . . » 9 15

Totale . . . L. 20 40

I pagamenti verranno effettuati a cominciare dal 1° gennaio 1868, dalla Cassa dell'esercizio - Stazione di Torino, Porta Nuova.

4512 **La Direzione dell'Esercizio.**

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.